


# CONOSCERE PER CRESCERE

**100**  
Cento anni di  
Confagricoltura

*Quindicinale d'Informazione  
per l'Impresa Agricola*



Anno 8° N. 11 del 3 giugno 2021

## SOMMARIO

- α CONFAGRICOLTURA PAVIA SUL TERRITORIO
- α PAC, ACCORDO POSSIBILE, MA NON A TUTTI I COSTI
- α AGRINSIEME:DIAMO SLANCIO ALL'AGRICOLTURA CON MISURE PIÙ CORAGGIOSE
- α IMPORTANTE RIFINANZIARE LA NUOVA SABATINI
- α LA FILIERA VITIVINICOLA A PATUANELLI SU DEALCOLATI
- α VITIVINICOLO: PROROGA TERMINI E DEROGHE
- α DOMANDA UNICA 2020: SOSTEGNO ACCOPPIATO-IMPORTI UNITARI
- α NOTE METEO
- α PROROGA VALIDITÀ ATTI AMMINISTRATIVI
- α RIPRESA ATTIVITÀ AZIENDE AGRITURISTICHE
- α IMPORTANTE REGIME SPECIALE AGRICOLO: BIVINI E SUINI SALE LA PERCENTUALE DI COMPENSAZIONE
- α DECRETO LEGGE SOSTEGNI
- α DECRETO LEGGE SOSTEGNI BIS
- α AVVISO AGLI ASSOCIATI
- α SCADENZE FISCALI

## CONFAGRICOLTURA PAVIA SUL TERRITORIO

Si è conclusa il giorno 27 maggio, con l'arrivo a Stradella della 18° Tappa del Giro d'Italia 2021, la settimana di eventi "Oltrepo in Giro". Confagricoltura Pavia è stata sponsor ufficiale di questi giorni, densi di eventi. Un bellissimo momento di condivisione e promozione del territorio, che ha visto non solo Confagricoltura Pavia, ma soprattutto le imprese agricole associate vere protagoniste dell'iniziativa.

Sette giorni di appuntamenti enogastronomici e sportivi che hanno permesso la promozione delle produzioni e delle eccellenze locali da un lato, mentre dall'altro si è incentivata la conoscenza delle bellezze naturali e paesaggistiche di un territorio ricco di tipicità.

Sono state oltre 50 le aziende di Confagricoltura Pavia che hanno partecipato con grande slancio, voglia di ripartire, e di rimettersi in gioco nella promozione dei propri prodotti; una settimana di festa e di lavoro, dopo le difficoltà degli ultimi mesi.

Nell'arco di tutta la settimana, moltissimi cittadini, istituzioni e sportivi si sono susseguiti allo stand di Confagricoltura Pavia per conoscere, confrontarsi e degustare i prodotti tipici di tutto il territorio. - "Con questo evento abbiamo voluto creare un bel momento di sinergia e reciproca conoscenza dei territori, delle imprese e dei prodotti della Provincia di

Pavia, ringraziamo le nostre aziende, che hanno aderito con grande impegno ed entusiasmo, perché senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile” - così il Direttore di Confagricoltura Pavia Alberto Lasagna.

Il Sottosegretario all’agricoltura Gian Marco Centinaio, la vice Presidente della Regione Lombardia Letizia Moratti, l’assessore all’agricoltura Fabio Rolfi, il Presidente della Provincia di Pavia Vittorio Poma, oltre a numerosi Parlamentari, Consiglieri Regionali, Provinciali e Sindaci del territorio si sono confrontati in diversi momenti presso lo Stand di Confagricoltura Pavia, riconoscendo in modo unanime la centralità del comparto agricolo durante il drammatico periodo pandemico e ancor di più in questa fase di generale ripartenza.

Una settimana che ha visto la partecipazione di cittadini, istituzioni, attività commerciali, mondo agricolo e mondo sportivo, un evento che ha dimostrato che si può fare bene, ma solo se si collabora tutti uniti con l’obiettivo di fare del nostro territorio un’eccellenza.

Un grande successo per quello che si può definire senza dubbio il Giro d’Italia della ripartenza.



## **PAC, ACCORDO POSSIBILE E AUSPICABILE, MA NON A TUTTI I COSTI**

“Nonostante le difficoltà emerse, un accordo sulla riforma della PAC è possibile e auspicabile, ma non a tutti i costi. Perché la politica agricola dell’Unione deve continuare a sostenere un processo economico finalizzato a fornire ai consumatori cibo in quantità adeguate, sicuro e di altissima qualità”.

Così il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, sul rinvio del negoziato tra le istituzioni della UE per raggiungere un’intesa sulla nuova PAC che dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2023. “È evidente che le imprese agricole sono di fronte ad una nuova sfida - prosegue Giansanti - che è quella di una maggiore sostenibilità ambientale. Vale a dire, salvaguardare i livelli di produzione riducendo la pressione sulle risorse naturali”.

“Non servono, però, nuovi e complessi adempimenti burocratici; mentre risulta fondamentale un’efficace tutela dei redditi di tutte le imprese, senza penalità in funzione della dimensione” - sottolinea il presidente di Confagricoltura.

“Senza dimenticare che la continuità dell’attività agricola è essenziale per la vitalità sociale ed economica delle zone rurali e delle aree interne”.

“Ci auguriamo – conclude Giansanti – che la ripresa delle trattative tra le istituzioni dell’Unione sia caratterizzata da una maggiore attenzione nei confronti delle esigenze economiche delle imprese”.



# SOSTEGNI BIS, AGRINSIEME: DIAMO SLANCIO ALL'AGRICOLTURA CON MISURE PIÙ CORAGGIOSE

Aumentare le risorse per fare fronte ai danni delle gelate di aprile, rifinanziare la Nuova Sabatini, reintrodurre la cessione del credito d'imposta 4.0, prorogare la speciale forma di contratto per l'assunzione in agricoltura di percettori di altri sussidi, riconoscendo loro la possibilità di cumulare la retribuzione con le indennità percepite.



Sono le principali richieste avanzate da Agrinsieme - il coordinamento di Cia-Agricoltori italiani, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle Cooperative Agroalimentari - nel corso dell'audizione di ieri pomeriggio sul decreto Sostegni bis alla Commissione Bilancio della Camera.

In particolare, l'aumento delle risorse del Fondo di solidarietà nazionale di 105 milioni appare decisamente sottostimato rispetto all'ingente entità dei danni alle imprese, che sfiora il miliardo di euro, concentrato soprattutto nei comparti viticolo e ortofrutticolo.

Il Coordinamento ha espresso invece grande apprezzamento per lo sforzo del Governo sugli interventi di sostegno alla liquidità delle aziende, in particolare la proroga al 31 dicembre 2021 delle misure temporanee di cui al decreto liquidità, l'estensione a 10 anni della durata massima dei finanziamenti con garanzia pubblica, l'assegnazione all'ISMEA di 80 milioni di euro per il 2021 per la concessione a titolo gratuito della garanzia agli imprenditori agricoli e della pesca, la proroga al 31 dicembre per la sola quota capitale, delle moratorie per le piccole e medie imprese.

Misure che, secondo Agrinsieme, consentiranno alle aziende fornitrici della filiera della ristorazione di accompagnare la lenta ripresa del comparto ho.re.ca., compensando almeno in parte le dilazioni di pagamento della materia prima. In questo senso apparirebbe altrettanto opportuno - ad avviso del Coordinamento - il rifinanziamento della cambiale agraria, strumento che si è dimostrato particolarmente efficace nel sostegno alla liquidità delle imprese agricole.

In materia di occupazione e previdenza, sono giudicate positive le novità riguardanti il lavoro nelle attività agrituristiche, che viene considerato agricolo a tutti gli effetti anche con riferimento alla valutazione del rapporto di connessione con l'attività agricola principale. Agrinsieme sottolinea però la necessità di un ripensamento sulla disposizione che potrebbe annullare l'armonizzazione nazionale dei criteri guida in materia di lavoro.

Agrinsieme ha infine espresso apprezzamento per gli interventi a favore del comparto zootecnico con l'aumento delle compensazioni Iva per le cessioni di bovini e suini; l'esonero contributivo per i settori più colpiti dalla pandemia, come il vitivinicolo e l'agriturismo; l'istituzione di un Fondo per il sostegno del settore bieticolo zootecnico; il rafforzamento dello strumento delle garanzie Ismea a favore degli imprenditori agricoli e della pesca. Misure che, di pari passo con le graduali riaperture, offriranno un'occasione di rilancio per le imprese agricole che le sapranno cogliere, opportunamente accompagnate.

## **CREDITO, APPELLO DI CONFAGRICOLTURA AL GOVERNO: IMPORTANTE RIFINANZIARE LA “NUOVA SABATINI”**

È importante che in questa fase di ripresa per il Paese il Governo non interrompa la possibilità, per le imprese agricole, di usufruire della cosiddetta “Nuova Sabatini”, per la quale si chiede il rifinanziamento nei prossimi provvedimenti legislativi.

Confagricoltura si fa interprete della preoccupazione delle aziende agricole e lancia l’appello all’Esecutivo in seguito allo stop del rifinanziamento della misura nel DI Sostegni Bis.



La “Nuova Sabatini” – ricorda la Confederazione - è uno strumento finalizzato a migliorare l’accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese utilizzato per l’acquisto, o per l’acquisizione in leasing, di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) ad uso produttivo.

I recenti interventi legislativi, inoltre, hanno semplificato le modalità di fruizione del credito consentito erogato alla “Nuova Sabatini”, incentivando le aziende ad accedere alla misura.

La centralità della “Nuova Sabatini” ha caratterizzato anche il periodo della pandemia, durante il quale il numero delle richieste è aumentato rispetto agli anni precedenti. Il mancato ricorso alla misura - evidenza Confagricoltura – impatterebbe pertanto in termini negativi sul tessuto produttivo italiano, che necessita di disporre pienamente di tutti gli strumenti a disposizione per fare impresa. La Confederazione invita pertanto il Governo a rifinanziare la misura necessaria per mantenere la giusta spinta innovativa e aumentare la competitività delle imprese agricole italiane.

## **VINO: LA FILIERA VITIVINICOLA A PATUANELLI SU DEALCOLATI RICHIESTE PER REGOLAMENTARE LE NUOVE CATEGORIE ALL'INTERNO DEL SETTORE, NO DEALCOLAZIONE SU DOP E IGP**

La Filiera vitivinicola (ACI – Alleanza delle Cooperative italiane, Assoenologi, Cia, Confagricoltura, Copagri, Federdoc, Federvini e Unione Italiana Vini) ha inviato una lettera al ministro delle Politiche agricole, Stefano Patuanelli. L'oggetto, in occasione del ciclo di negoziati del trilogico, al via oggi, sulla riforma della Politica agricola comune e in particolare del Regolamento Ocm 1308/1013, è la posizione della Filiera rispetto al tema dei vini dealcolati. Le organizzazioni italiane ritengono



sia importante mettere in campo ogni azione possibile per assicurare che la futura regolamentazione europea sia in linea con le aspettative del settore vitivinicolo, preservandone gli elementi di qualità e competitività.

In questo senso, cita la lettera, la filiera chiede che questi prodotti, pur inquadrati nell'ambito del Regolamento Ocm, siano classificati come nuove categorie e non come termini che accompagnino le categorie esistenti, indicazione questa già espressa dal Parlamento Europeo. L'obiettivo è segnare una demarcazione più netta tra le nuove categorie e gli altri prodotti vitivinicoli, che consentirebbe peraltro di indirizzare più agevolmente i fondi del Piano nazionale di sostegno verso i prodotti non dealcolati. Una precisazione è inoltre richiesta in merito al passaggio del testo in discussione e relativo alla restituzione dell'acqua persa durante il processo di dealcolazione: in questo caso – cita il testo inviato al ministro – serve confermare espressamente nel Regolamento 1308/2013 e non nell'atto delegato, che l'eventuale reintegro dell'acqua durante le operazioni di dealcolazione riguarda esclusivamente quella endogena, ovvero quella persa durante tale processo. Le organizzazioni esprimono poi ferma contrarietà rispetto alla possibilità di utilizzare le categorie dei vini "dealcolati" e "parzialmente dealcolati" per i vini a denominazione di origine protetta e a indicazione geografica protetta: il prodotto che ne deriva non ha i requisiti oggi richiesti ad una DOP o IGP, rischiando di penalizzare queste ultime nella percezione del consumatore.

Infine, la Filiera ritiene che, pur concordando con la proposta delle istituzioni europee di armonizzare le definizioni dei prodotti a basso tenore alcolico nell'ambito della riforma della Pac e l'esigenza di mantenere queste categorie nell'ambito del Regolamento Ocm, i prodotti totalmente dealcolati avrebbero dovuto contemplare il termine "bevanda" in luogo di vino.

## VITIVINICOLO: PROROGA TERMINI E DEROGHE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19

In data 28 maggio è stato pubblicato il Decreto n. 249006 del Mipaaf che detta le disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del settore vitivinicolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19.

In particolare, si segnala:

- 🇺🇦 **OCM VINO Misura Ristrutturazione e Riconversione Vigneti (RRV)** - campagna vitivinicola 2020/2021: è confermata la proroga al 15 luglio per la presentazione della domanda di PRRV.

Per le campagne 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 ai beneficiari che non hanno realizzato l'intera superficie oggetto della domanda non si applicano penalità.

- 🇺🇦 **OCM VINO Misura Investimenti** - è confermata la possibilità anche per quest'anno di modificare il cronoprogramma passando da progetto annuale a biennale.

Per le campagne 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 ai beneficiari che non abbiano potuto realizzare la totalità delle azioni contenute nel progetto di investimento approvato non si applicano penalità.

- 🇺🇦 **Autorizzazioni impianti viticoli** - prorogata fino al 31 dicembre 2021 la durata delle autorizzazioni di nuovo impianto e di reimpianto, in scadenza nel 2020.

I titolari di diritto di impianto possono presentare richieste di conversione in autorizzazione fino al 31 dicembre 2022.



## **DOMANDA UNICA 2020: SOSTEGNO ACCOPPIATO - IMPORTI UNITARI**

Informiamo che AGEA ha emanato la circolare con la quale vengono ufficializzati gli importi unitari del sostegno accoppiato a valere sulla Domanda Unica 2020.

Di seguito, per ciascuna tipologia di aiuto si riporta un prospetto di sintesi dell'importo unitario 2020 con riferimento alle misure zootecniche ed alle misure a superficie:

<b>ART. 52 DEL REG. (UE) N. 1307/2013: SOSTEGNO ACCOPPIATO - IMPORTI UNITARI CAMPAGNA 2020 - <u>MISURE ZOOTECNICHE</u></b>		
<b>DM 7 giugno 2018 n. 5465</b>	<b>Intervento specifico</b>	<b>Importo unitario (€)</b>
Art. 20 - comma 1	Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità	<b>68,56</b>
comma 6	Vacche da latte appartenenti ad allevamenti di qualità siti in zone montane	<b>135,93</b>
comma 9	Bufale da latte	<b>34,95</b>
Art. 21 - comma 1	Vacche nutrici da carne e a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico	<b>134,97</b>
comma 3	Vacche a duplice attitudine iscritte ai libri genealogici o registro anagrafico, inserite in piani selettivi o di gestione razza	<b>151,00</b>
comma 5	Vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel registro anagrafico e appartenenti ad allevamenti non iscritti nella BDN come allevamenti da latte	<b>61,91</b>
comma 7	Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi	<b>53,48</b>
comma 9	Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno dodici mesi	<b>58,33</b>
comma 9	Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi, aderenti a sistemi di qualità	

comma 9	Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi, aderenti a sistemi di etichettatura	
comma 9	Capi bovini macellati di età compresa tra i 12 e 24 mesi allevati per almeno sei mesi, certificati ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012	
Art. 22 - comma 1	Agnelle da rimonta	<b>24,54</b>
comma 6	Capi ovini e caprini macellati	<b>5,68</b>

**ART. 52 DEL REG. (UE) N. 1307/2013: SOSTEGNO ACCOPPIATO - IMPORTO UNITARIO CAMPAGNA 2020 - MISURE A SUPERFICIE**

<b>DM 7 giugno 2018 n. 5465</b>	<b>Intervento specifico</b>	<b>Importo unitario (€)</b>
Art. 23 - comma 1	Premio specifico alla soia	<b>66,90</b>
comma 9	Premio colture proteaginose	<b>48,70</b>
comma 5	Premio frumento duro	<b>90,09</b>
comma 13	Premio leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose	<b>25,14</b>
Art. 24	Settore riso	<b>147,29</b>
Art. 25	Settore barbabietola da zucchero	<b>804,69</b>
Art. 26	Settore pomodoro da industria	<b>170,43</b>
Art. 27 - comma 1	Superfici olivicole	<b>99,44</b>
comma 3	Superfici olivicole e caratterizzate da una pendenza media superiore al 7,5%	<b>107,73</b>
comma 5	Superfici olivicole che aderiscono a sistemi di qualità	<b>119,92</b>

## INFORMAZIONI SULLO STATO DELLE RISERVE IDRICHE E NEVOSE

Prosegue la rubrica sullo stato delle riserve nevose ed idriche.


Continuano i segnali positivi rispetto all'andamento delle riserve nevose e idriche, miglioramento rispetto alla prima metà di aprile dovuto principalmente alle basse temperature di tutto il mese di maggio e alle precipitazioni nevose a quote medio basse verificatesi da fine aprile a metà maggio.

La situazione è sicuramente migliore sulle alpi Pennine dove, soprattutto nel bacino del Sesia, le altezze sono superiori alla media degli ultimi 15 anni, mentre sulle alpi Cozie e Graie il manto nevoso significativo è presente solo a quote superiori a 2800 mslm.

Quindi per quanto riguarda il bacino afferente al Sesia, al Ticino e in parte alla Dora Baltea, con l'innalzamento delle temperature, è prevedibile un considerevole incremento delle portate derivabili, mentre per quanto riguarda il bacino del Po ormai la componente da scioglimento nivale è da considerarsi quasi esaurita.

Per illustrare la situazione del manto nevoso ricorriamo all'analisi delle ormai note stazioni di misura: il Sestriere e Ceresole, significative per il bacino del Po e per le Alpi Cozie e Graie, e quindi base per le derivazioni del Canale Cavour, la stazione di Alagna bocchetta delle Pisse, significativa per il bacino del Sesia e quindi il Roggione di Sartirana e la stazione di Macugnaga significativa per il bacino del lago Maggiore e quindi per le utenze derivate dal Ticino, queste ultime stazioni significative per una informazione sul manto nevoso nelle alpi Pennine.

Si riporta quindi il confronto degli ultimi 15 anni al 2 giugno di ciascun anno.



Passando poi ad analizzare lo stato del lago Maggiore riportiamo i dati odierni dal sito laghi.net:



L'altezza idrometrica all'idrometro di Sesto Calende è leggermente superiore ai 120 cm ormai dal 13 maggio scorso, con un equilibrio tra afflussi e deflussi, il che comporta il mantenimento del volume invasato, dato estremamente positivo in previsione dei prossimi picchi di derivazione.

Questo dato rappresenta un valore leggermente superiore alla media storica e garantisce una regolarità delle derivazioni per almeno un ulteriore mese.

Il Lago Maggiore viene costantemente mantenuto circa 10 cm in meno rispetto alla quota di invaso autorizzata (135 cm), con ogni probabilità al fine di rispettare i rigidi protocolli connessi alla sperimentazione di invasi superiori al metro. Le modellazioni sul periodo estivo del sistema EMCWF, consapevoli che si tratta di modellazione di lungo periodo e quindi basata su modelli statistici più che previsionali, tracciano una tendenza di una estate 2021 calda e avara di precipitazioni soprattutto in considerazione di un promontorio di alta pressione che si prevede prolungata sul mediterraneo e sull'Inghilterra. Pur trattandosi di simulazioni e non di previsioni, appare ancor più evidente come anche i 10 cm diventano fondamentali.

Nell'ultimo mese vi sono stati numerosi rilasci di portata al fine di rispettare tali protocolli. Questi rilasci hanno determinato non pochi problemi alle numerose filarole (semplici ammassi di ghiaia raccolta in alveo posta longitudinalmente al fiume così da favorire la derivazione) poste lungo il tratto sublacuale del Ticino e al servizio di numerose derivazioni lomelline (Naviglio Langosco in primis), che in presenza di colpi d'acqua improvvisi vengono danneggiate e per ripristinarle occorre attendere che si riduca la portata fluente nel Ticino così da entrare in alveo con mezzi meccanici e recuperare la ghiaia smossa. Queste operazioni richiedono numerosi giorni durante i quali le derivazioni sottese alle filarole sono pesantemente ridotte, superfluo evidenziare come questo danno da eccesso d'acqua determini potenziali danni da scarsità d'acqua protratti per tutti i giorni di ripristino.

La linea blu del seguente grafico dimostra tali picchi di portate nello scorso mese di maggio.





WEBINAR GRATUITO

## Utilizzo registro trattamenti elettronico nella Banca Dati Nazionale

PERIODO  
**Giovedì 17 giugno**  
dalle 9.30 alle 12.30

MODALITÀ  
**IN PRESENZA PRESSO**  
Confagricoltura Pavia  
Via Filzi, 2 - Pavia

**E-LEARNING**  
piattaforma 

DOCENTI  
**Dr. Vittorio Milini**  
**Dr. Luca Bassanini**  
**Dott.ssa Gabriella Gagnone**  
ATS PAVIA

EAPRAL, l'Ente di Formazione di Confagricoltura Lombardia, in collaborazione con Confagricoltura e ATS di Pavia, organizza un momento formativo per gli allevatori, al fine di ottemperare al D.L. 27/2021 che **entrerà in vigore dal 28 gennaio 2021**. Da questa data infatti, la registrazione sui trattamenti (d.lgs 196/2006 e d.lgs 158/2006) dovrà avvenire **esclusivamente in formato elettronico**. La dematerializzazione del registro dei trattamenti rappresenta l'ultimo passo fondamentale per la completa digitalizzazione della tracciabilità del medicinale veterinario e del monitoraggio del consumo dei farmaci, anche in chiave di contrasto all'antimicrobico-resistenza. Il webinar verterà sui seguenti argomenti: inquadramento normativo, modalità di richiesta dell'account, utilizzo delle principali funzioni di interesse degli allevatori (interrogazione delle ricette, registrazione dei trattamenti, gestione degli scarichi, interrogazione degli animali sottoposti a trattamento), gestione anagrafica nell'ambito del sistema della ricetta elettronica.

### INFO E ISCRIZIONI

eapral@confagricolturalombardia.it - tel. 02/78612751  
tecnico@confagricolturapavia.it - tel. 0382/3854220

## PROROGA DELLA VALIDITA' DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI AD EFFETTO AMPLIATIVO



Le misure adottate di recente dal Governo, correlate allo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, sono destinate nuovamente a modificare il regime giuridico valevole per le autorizzazioni di pubblica sicurezza.

In data 21 aprile u.s. il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga al 31 luglio p.v. dello stato di emergenza connesso alla situazione sanitaria in atto.

Secondo il meccanismo delineato dall'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ed illustrato con la succitata circolare prefettizia n. 8607 dell'11 febbraio 2021, il differimento dello stato di emergenza, ogni qualvolta esso sia disposto, produce automaticamente la proroga di validità, per i successivi 90 giorni, dei provvedimenti amministrativi in scadenza.

Con la medesima circolare prefettizia si è, altresì, rappresentato che la disciplina esplicitava tutti i suoi effetti anche con riguardo al diversificato panorama delle autorizzazioni di pubblica sicurezza, tenuto conto della formulazione omnicomprensiva del citato art. 103.

Ne consegue, in applicazione della menzionata disposizione, che **i provvedimenti amministrativi ad effetto ampliativo, comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 - fissata ora al 31 luglio - andranno a scadere il 29 ottobre p.v.**

## RIPRESA DELLE ATTIVITÀ PER LE AZIENDE AGRITURISTICHE

Vi segnaliamo che il documento di riferimento a cui le aziende devono attenersi per le varie attività (ristorazione, cerimonie) alle nuove Linee guida per la riapertura approvate dalla Conferenza Stato regioni il 20 maggio e ratificato da Consiglio dei Ministri il 21 maggio.

Si tratta di un documento di indirizzo e non di prescrizioni legislative, ma è necessario per una ripresa in sicurezza dell'attività.

Si specifica poi che, per quanto riguarda i termini circa le riaperture, il documento a cui far riferimento è il DL 65/2021, che prevede, per quanto riguarda le aziende, quanto segue:

### ATTIVITA' DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE

Dal 1° giugno 2021, in zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione sono consentite ANCHE AL CHIUSO, nel rispetto dei limiti orari e degli spostamenti

### FESTE E CERIMONIE

Dal 15 giugno 2021, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose, anche al chiuso, nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti (quelle allegate) e con la PRESCRIZIONE CHE I PARTECIPANTI SIANO MUNITI DI UNA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID PREVISTE DAL DL 52/2021) e nello specifico una di queste:



- 📄 certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;
- 📄 vaccinazione: le vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 effettuate nell'ambito del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;
- 📄 test molecolare: test molecolare di amplificazione dell'acido nucleico (NAAT), quali le tecniche di reazione a catena della polimerasi-trascrittasi inversa (RT-PCR), amplificazione isoterma mediata da loop (LAMP) e amplificazione mediata da trascrizione (TMA), utilizzato per rilevare la presenza dell'acido ribonucleico (RNA) del SARS-CoV-2, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari;
- 📄 test antigenico rapido: test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari;
- 📄 Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) per l'emissione e validazione delle certificazioni verdi COVID-19: sistema informativo nazionale per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni COVID-19 interoperabili a livello nazionale ed europeo.

## IMPORTANTE REGIME SPECIALE AGRICOLO: BOVINI E SUINI SALE LA PERCENTUALE DI COMPENSAZIONE AL 9.5% DAL 01.01.2021

Modifica attuativa per le nostre aziende agricole e allevatori italiani che liquidano l'Iva con l'applicazione del **Regime Speciale Agricolo**, che grazie ad un'importante azione Confederale ha ottenuto nel Decreto-legge n.73 "Sostegni Bis" all'art.68 con effetto **RETROATTIVO DAL 01.01.2021**, per le cessioni di **BOVINI e SUINI** l'innalzamento dell'aliquota di compensazione al **9,50%** (10% aliquota Iva, versano dal 01.01.21 lo 0,50%).



# DECRETO LEGGE SOSTEGNI (DL 41/MARZO 2021)



## NOVITÀ FISCALI INTRODOTTE IN SEDE DI CONVERSIONE

### Q Proroga del versamento dell'IRAP

È prorogato, senza sanzioni ed interessi, dal 30 aprile 2021 **al 30 settembre 2021**, il termine per il versamento dell'IRAP non versata ai sensi del c.d. Decreto Rilancio, relativa all'errata applicazione delle disposizioni riguardanti i limiti per gli aiuti di Stato a sostegno dell'economia per l'emergenza COVID 19, previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato".

### Q Contributo a fondo perduto

Il comma in esame, introdotto in sede di conversione in legge, stabilisce che il contributo a fondo perduto, erogato al verificarsi delle condizioni previste dall'art.1 del decreto-legge, **non può mai essere oggetto di pignoramento.**

### Q Rivalutazione agevolata dei beni d'impresa nell'esercizio 2021

E' concessa la possibilità di rivalutare nel 2021 i beni d'impresa e le partecipazioni, c.d. "Decreto Agosto" con riguardo esclusivamente ai beni non rivalutati nel 2020.

Tuttavia, non è ammessa la possibilità di affrancare il saldo attivo attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva del 10%, né è possibile fruire degli altri effetti fiscali, ossia il riconoscimento ai fini delle imposte

sui redditi e dell'IRAP, a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, in virtù del versamento **dell'imposta sostitutiva del 3 per cento**.

### **Q Calcolo dell'IVA ai fini degli incentivi per l'efficienza energetica**

Con l'aggiunta del comma 9-ter all'art. 119 del D. L. n. 34/2020 conv. in L. n. 77/2020 (Decreto "Rilancio"), è disposto che l'IVA non detraibile, anche parzialmente, dovuta sulle spese rilevanti ai fini del Superbonus, si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.

### **Q Esenzione dal versamento della prima rata dell'IMU**

Al fine di mitigare gli effetti del perdurare dell'emergenza sanitaria COVID-19, è **prevista l'esenzione dal pagamento della prima rata dell'IMU 2021 nei confronti dei soggetti destinatari del contributo a fondo perduto, tra cui rientrano i titolari di reddito agrario, al verificarsi delle condizioni ivi previste**.

Il comma 2 della disposizione in esame precisa che l'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

Stante la lettera della disposizione, si ritiene che l'esenzione sia applicabile anche in riferimento ai terreni agricoli, per cui non si applicano già altre cause di esenzione (es. terreni posseduti e condotti da IAP e CD e terreni in zone montane o collinari), e ai fabbricati strumentali alle attività agricole, a condizione che si verifichino i presupposti del possesso e della conduzione degli stessi immobili da parte dei soggetti passivi al tributo.

### **Q Canoni di locazione non percepiti**

Con una modifica del D.L. 34/2019, è previsto che la nuova disciplina in tema di detassazione dei canoni di locazione di immobili abitativi non percepiti per morosità del conduttore, si applichi ai canoni non riscossi a partire dal 1° gennaio 2020, a prescindere dalla data di stipula del contratto di locazione.

Si ricorda come regola generale, che i redditi derivanti dai canoni di locazione di immobili ad uso abitativo *sono soggetti ad IRPEF anche se non percepiti*.

Una deroga a tale principio era stabilita nel caso di conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto, per cui da quel momento i canoni non concorrevano a formare il reddito.

Con la modifica dell'art. 26, c. 1, del TUIR, i predetti redditi non concorrono più a formare il reddito a partire **dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento.**

Con la norma in commento è stata prevista la possibilità di detassare i canoni non percepiti dal 1° gennaio 2020, indipendentemente dalla data di stipula del contratto, anziché solo i canoni non percepiti relativamente a contratti stipulati a decorrere dalla predetta data.

### Canone rai

Decreto sostegno bis (art. 6) – comma 5 cita che PER L'ANNO 2021, le strutture ricettive nonché di somministrazione e consumo di bevande in locali pubblici o aperti al pubblico, SONO ESONERATE dal versamento del canone RAI. Per chi l'avesse pagato antecedentemente all'entrata in vigore del Decreto (21 maggio 2021), verrà riconosciuto un credito di imposta pari al 100% del versamento effettuato.

## *AREA POLITICHE DEL LAVORO E WELFARE*

### Misure per l'incentivazione del welfare aziendale

È esteso anche al 2021, il limite di 516,46 euro, già valevole per il 2020, dell'importo del valore dei **beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori** dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, c. 3 del TUIR.

### Proroga trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19

Vengono ulteriormente ampliati e finanziati, rispetto a quanto previsto nell'ultima legge di bilancio (legge n. 178/2020, art. 1, c. 299-305), i trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa. In particolare:

- **la cassa integrazione in deroga (operai agricoli e impiegati a tempo determinato)** - che si applica anche ad impiegati e operai agricoli a tempo determinato - viene concessa per 28 settimane nel periodo 1° aprile-31 dicembre 2021 (la legge di bilancio aveva riconosciuto 12 settimane nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2021);

- **la cassa integrazione ordinaria agricola (CISOA – operai agricoli, quadri e impiegati a tempo indeterminato)** - per impiegati, quadri e operai agricoli a tempo indeterminato - viene concessa per **120 giornate nel periodo 1° aprile-31 dicembre 2021** (la legge di bilancio aveva riconosciuto 90 giornate nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2021).

La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il predetto termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore (23 marzo 2021) del decreto-legge.

- la cassa integrazione ordinaria (CIG) viene concessa per ulteriori 13 settimane nel periodo 1° aprile-30 giugno 2021 (la legge di bilancio aveva riconosciuto 12 settimane nel periodo 1° gennaio-31 marzo 2021);
- l'assegno ordinario FIS viene concesso per 28 settimane nel periodo 1° aprile-31 dicembre 2021 (la legge di bilancio aveva riconosciuto 12 settimane nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2021);

Da sottolineare che i già menzionati trattamenti vengono concessi ai sensi della preesistente normativa COVID in materia (articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 e successive modificazioni e integrazioni) e sono riconosciuti **in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto-legge (23 marzo 2021)**. A tal proposito si ricorda che, invece, i trattamenti previsti dalla legge di bilancio erano riconosciuti ai lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 e in forza alla data di entrata in vigore della medesima legge di bilancio per il 2021 (1° gennaio 2021 che, secondo l'interpretazione dell'INPS, deve intendersi come 4 gennaio 2021).

### Remissione in termini

In sede di conversione, all'articolo 8, è stato aggiunto il comma 3 bis, secondo cui i termini di decadenza per l'invio delle domande relative ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e i termini per la trasmissione dei dati necessari per il pagamento che siano scaduti tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021, sono differiti al **30 giugno 2021**.

Il differimento ha effetto fino al limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

## Proroga del divieto di licenziamento (individuale e collettivo) fino al 30/06/2021

È prorogato, **fino al 30 giugno 2021**, il divieto di licenziamento dei dipendenti per giustificato motivo oggettivo e di avvio delle procedure per i licenziamenti collettivi, già previsto dall'art. 46 del decreto-legge n.18/2020 (cd. "cura Italia"), che era stato già prorogato fino al 31 marzo 2020 dall'art. 1, commi 309-311, dell'ultima legge di bilancio (legge n. 178/2020).

Restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

Viene inoltre prevista un'ulteriore proroga del divieto di licenziamento dei dipendenti per giustificato motivo oggettivo e di avvio delle procedure per i licenziamenti collettivi, **dal 1°luglio al 31 ottobre 2021, per le imprese che beneficiano del trattamento di cassa integrazione ordinaria (CIG e CISOA).**

Le sospensioni e le preclusioni sopra ricordate non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, nei casi di messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività (nei casi in cui non si configuri il trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile), nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro (limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo).

## Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine

Viene ulteriormente prorogata, **fino al 31 dicembre 2021**, la facoltà di procedere al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato in corso, anche in deroga alle stringenti previsioni della normativa in materia di casuali (artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 81/2015).

I contratti a termine potranno essere rinnovati o prorogati, per un periodo superiore a **12 mesi e per una sola volta**, anche in assenza di apposita causale, fermo restando il limite massimo dei 24 mesi complessivi.

La norma (comma 2) ha inoltre previsto che nell'applicazione del nuovo regime a-casuale **"non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti"**. Vengono in sostanza azzerati gli eventuali rinnovi o le proroghe già eventualmente effettuati nei mesi precedenti in virtù delle speciali normative in deroga via via emanate.

La norma – che proroga ulteriormente quanto era già stato previsto fino al 31 marzo 2021 (art. 1, c. 279, legge n. 178/2020) – si applica a tutti i settori. Vale la pena di sottolineare però che essa è ininfluente rispetto ai

rapporti di lavoro con gli operai agricoli a tempo determinato, per i quali i rinnovi e le proroghe già ordinariamente non incontrano limiti, ai sensi dell'art. 29, c.1, lettera b) del d.lgs. n. 81/2015.

### Q Esonero contributivo per le filiere agricole della pesca e dell'acquacoltura

Viene previsto un allargamento al mese di **gennaio 2021** dell'esonero dei contributi previdenziali dovuti dai **datori di lavoro** e dai **lavoratori autonomi agricoli** originariamente stabilito per i mesi di novembre e dicembre 2020, ai sensi degli articoli 16 e 16 bis del cd. "decreto Ristori" (convertito con legge 18 dicembre 2020 n. 176).

Viene specificato che tale esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

Si richiama l'attenzione sul fatto che per la prima volta il riferimento al quadro temporaneo non riguarda più solo la sezione 3.1 ma anche la sezione 3.12, in cui vengono descritti gli aiuti di stato "sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti delle imprese per le quali la pandemia di COVID- 19 ha comportato la sospensione o la riduzione dell'attività commerciale". Per essere considerati compatibili con il mercato interno, le misure devono soddisfare una serie di condizioni, tra cui:

1. l'aiuto deve essere concesso entro il 31 dicembre 2021 per i costi fissi non coperti sostenuti nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021(compresi i costi sostenuti in una parte di tale periodo - c.d. "periodo ammissibile");
2. l'impresa deve aver registrato calo del fatturato di almeno il 30 % rispetto allo stesso periodo del 2019.

Ciò vuol dire che, l'impresa che abbia superato i limiti dettati per la sezione 3.1 (225 mila euro per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli) potrà vedersi riconosciuto l'aiuto ai sensi della sezione 3.12, sempre che siano soddisfatte le condizioni dettate dalla Comunicazione della Commissione Europea.

Lo stanziamento per l'esonero di gennaio 2021 è fissato in 301 milioni di euro per l'anno 2021.

# DECRETO LEGGE SOSTEGNI BIS

## DL 73 DEL 25 MAGGIO 2021



### AREA FISCALE

Il **Decreto Sostegni** pubblicato in **Gazzetta Ufficiale n. 73 il 25 maggio 2021** ha previsto all'Art.1, al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", l'accesso modulato in tre modalità diverse di **un nuovo Contributo a Fondo Perduto per i titolari di partita iva che svolgono attività d'impresa e che producono reddito agrario** (attiva al 25.05.2021). Di seguito le prime informazioni utili:

#### 📌 Fondo perduto Automatizzato

Consiste nel pagamento automatizzato da parte dell'Agenzia delle Entrate per coloro che hanno già beneficiato e percepito il Contributo a Fondo Perduto del DL Sostegni (domande presentate entro il **28.05.2021**) senza presentazione di nuova istanza.

#### 📌 Fondo Perduto Scostamento infrannuale

I soggetti che, a seguito della presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, abbiano beneficiato del contributo di cui sopra, potranno ottenere l'eventuale maggior valore del contributo risultante in base nuovi parametri.

Il contributo alternativo spetta a condizione che:

- l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del **periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021**

- sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo **dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020**.

**Per questo contributo occorre presentare istanza** e, potrebbe accadere che il contributo già riconosciuto nel frattempo venga scomputato dall'agenzia da quello da riconoscere; qualora invece dal calcolo con i diversi parametri su base mensile dovesse scaturire un contributo inferiore l'agenzia non darà seguito alla domanda, ma non chiederà la restituzione di quanto già accreditato automaticamente.

Per il contributo alternativo possono verificarsi due casi:

**Ditte che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto** DI Sostegni del 22 marzo 2021, n. 41, l'ammontare del contributo alternativo è determinato in misura pari all'importo ottenuto dallo scostamento, applicando una percentuale del:

1. 60% per i soggetti con ricavi e compensi indicati non superiori a centomila euro;
2. 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
3. 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
4. 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
5. 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

**Per le ditte che NON hanno beneficiato del contributo a fondo perduto** da DI Sostegni del 22 marzo 2021, n. 41, perché non avevano il requisito di accesso del calo minimo mensile con i dati su base annua e ora con il calo minimo **con il nuovo periodo di riferimento** invece lo rispettano, l'ammontare del contributo alternativo è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando una percentuale del:

1. 90% per i soggetti con ricavi e compensi) non superiori a centomila euro
2. 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
3. 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
4. 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
5. 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo ed i termini di presentazione della **sarà necessario attendere il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate**.

## Contributo scostamento “Risultato d’esercizio”

Il contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale **definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.**

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando alla differenza del **risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente riconosciuti dall’Agenzia delle Entrate.**

Come è ben noto le Aziende Agricole hanno una determinazione reddituale catastale, quindi verranno definite in modo attento e puntuale da parte del Ministero le condizioni per conteggiare correttamente il risultato d’esercizio, tenendo conto anche degli elementi di costo e di ricavo, non registrati ai fini iva.

Anche in questo caso per le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto informativo ed i termini di presentazione della **sarà necessario attendere il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.**

L’istanza per il riconoscimento del contributo può essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta al 31 dicembre 2020 è inviata entro il 10 settembre 2021.

Per tutti i contributi a fondo perduto previsti nel DL Sostegni BIS, l’importo del contributo alternativo non può essere superiore a centocinquantamila euro.

Con scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua totalità sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate o accredito su conto corrente intestato all’azienda.

## **AREA POLITICHE DEL LAVORO E WELFARE**

### Esonero contributivo a favore delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo

Alle aziende appartenenti alle filiere in rubrica, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra come individuate dai codici ATECO 01.21.00, 11.02.10, 11.02.20, 11.05, 55.20.52, 56.10.12, è riconosciuto l’esonero

dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2021. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in 72,5 milioni di euro per l'anno 2021

## **AREA PREVIDENZIALE**

### **Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza**

Per l'anno 2021 sono riconosciute, su domanda, ulteriori quattro quote di reddito di emergenza (di seguito "Rem"), relative alle mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021.

### **Disposizioni in materia di NASPI**

Ancora un intervento migliorativo in materia di NASPI per il 2021, dopo quella prevista dal precedente decreto Sostegni (D.. 41/2021) che **ha eliminato fino al 31 dicembre 2021 il limite delle 30 giornate di lavoro** effettive nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

### **Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo**

**Il primo comma**, dell'articolo in commento, riconosce, alle stesse categorie di lavoratori già beneficiari delle indennità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, un'ulteriore indennità pari a 1.600 euro. Si presume che, anche questa volta, l'indennità di euro 1.600,00 euro, verrà riconosciuta in via automatica ma si attendono gli opportuni chiarimenti da parte dell'INPS.

### **Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca**

**Per il settore agricolo**, si riconosce agli **operai agricoli a tempo determinato (OTD)** con almeno 50 giornate effettive di lavoro agricolo nel 2020, una indennità una tantum di 800 euro.

Gli aventi diritto devono presentare domanda all'Inps entro il 30 giugno 2021, tramite modello e modalità stabilite dall'Inps.

Particolari condizioni da rispettare sono:

- ✚ Non essere titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità;
- ✚ Non essere titolari di pensione.



## ***AVVISO IMPORTANTE AGLI ASSOCIATI***



*Gentile Associato,*

in considerazione degli obblighi introdotti in materia di erogazione di contributi pubblici da parte delle Amministrazioni competenti, Le segnaliamo quanto segue:

***" ... L'Amministrazione pubblica (Regione Lombardia, AGEA, ecc..)***

***comunicerà con il beneficiario soltanto attraverso l'indirizzo PEC dichiarato nel fascicolo aziendale.***

***Pertanto, le imprese agricole beneficiarie di contributi (PAC, PSR, OCM) devono possedere e a***

***mantenere attivo e aggiornato il proprio indirizzo PEC. In caso contrario l'Amministrazione si ritiene***

***sollevata da qualsiasi obbligo o responsabilità di notifica..."***

Vi invitiamo pertanto ad attenervi a quanto sopra esplicitato, mantenendo sempre attivo il vostro dominio di Casella Elettronica di Posta Certificata, comunicando al vostro ufficio di zona eventuali problematiche e modifiche.

Il Personale degli Uffici di Zona è a disposizione in ogni momento per spiegarvi l'importanza di questo ulteriore aggravio burocratico che, *se non opportunamente attenzionato, può portare a problemi nella gestione dei contributi regionali spettanti a ciascuna Impresa Agricola.*

La PEC aziendale di ciascuna impresa diventa sempre più il riferimento di tutta la corrispondenza ufficiale, compresa la notifica di avvisi di pagamento, per cui come Confagricoltura siamo a fornire tutta la necessaria collaborazione così da migliorare sempre più, per chi ancora non lo pratici, il **presidio e il controllo della PEC.**

*Non esiti a contattare gli Uffici per tutti i chiarimenti necessari.*

